Guida alla lettura: unica novità rilevante (estremamente positiva) il divieto delle pluricandidature

Stefano Ceccanti

Il primo articolo è dedicato alla legge elettorale della Camera e sono come sempre impostati come emendamenti al Testo Unico del 1957, che è la grande legge madre del diritto elettorale.

Per esigenze tecniche, al di sotto del livello nazionale,vengono costruiti come meri contenitori (in cui non si vota) alcune circoscrizioni pluriprovinciali dentro cui vengono poi ritagliate i collegi di norma provinciali (comma 1). Il medesimo comma prevede la soglia minima del 35% per ottenere il premio di maggioranza al primo turno, in mancanza del quale si va al ballottaggio.

Ai fini della protezione della minoranza di lingua tedesca anche per la Camera (come già per il Senato come eccezione alla legge Calderoli) viene adottata la legge Mattarella in Trentino alto Adige (collegi uninominali maggioritari e il resto come recupero proporzionale (comma 2).

Si prevede poi che i collegi eleggano da un minimo di 3 a un massimo di 6 deputati (comma 3).

Il loro nome e cognome è pubblicato sulla scheda (comma 4).

Il comma 5 prevede che l'eventuale ballottaggio si svolga 2 settimane dopo.

Il comma 8 blocca comunque le coalizioni a quelle del primo turno, senza possibilità di apparentamenti ulteriori.

Il comma 9 prevede le quote di genere che non si limitano al50% per cento per ciascuno ma anche al fatto che non ci possono essere più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.

Il comma 10 vieta le candidature plurime che consentivano grazie ai subentri di scegliere molti eletti addirittura dopo il voto.

Il comma 16 chiarisce che l'attribuzione complessiva dei 617seggi (escluso quello della Val d'Aosta e i 12 eletti all'estero) è nazionale e gi sbarramenti 812 per essere riconosciuti come coalizione, 5 per la lista coalizzata, 8 per quella non coalizzata, con deroghe per le sole liste di minoranze linguistiche. Il premio massimo è del 18% dei seggi, ma non può mai superare 340 (54%). Per individuare poi gli eletti vi è un complesso meccanismo che scende prima a livello di circoscrizioni e infine a quello dei collegi. In caso di ballottaggio il premio si ferma a 327 seggi (52%).

L’articolo 2 crea poi un sistema perfettamente identico peril Senato, finché non si proceda alla sua riforma, innestandosi sullo specifico Testo Unico del 1993. Il calcolo al Senato è fatto su 308 (escludendo il collegio valdostano e i 6 eletti all’estero), il tetto del premio è a 169 (53,7%), se c’è il ballottaggio si arriva a 163 (51,7%).